

TRIBUNALE DI LECCE
Segreteria Presidenza
16 NOV. 2020
PERVENUTO/DEPOSITATO
Prot. N° 4351.U



- Prov. J. n. 120

TRIBUNALE DI LECCE

Il Presidente ed il Procuratore della Repubblica

Visto il D.L. n. 137/20 contenente “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

Considerato che l’art. 23, comma 4°, disciplina “*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate*” prevedendo che essa debba, per quanto possibile, essere “*assicurata ... mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia*”, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146.bis disp. att. al c.p.p.;

che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del D.L. 8.3.20 n. 11, relativo alla prima fase dell’emergenza, il provvedimento n. 3413 del 10.3.20, con cui veniva indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “Skype for business” e “Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in esclusiva al Ministero della Giustizia;

Osservato che in riferimento alle udienze con imputati detenuti o arrestati venne redatto, in data 16.4.2020, un protocollo d’intesa sottoscritto dai capi degli Uffici giudiziari leccesi, dai vertici delle Forze dell’Ordine, dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale di Lecce, disciplinante, in maniera estremamente dettagliata e puntuale, le udienze di convalida davanti al GIP, le udienze con rito direttissimo e quelle per le misure di prevenzione;

Preso atto della nota in data 9.11.12 della Direzione della casa Circondariale, con la quale si comunica la positività riscontrata su due appartenenti al Nucleo scorte e traduzioni, che giustifica ulteriori restrizioni della movimentazione per le aule di giustizia;

Ritenuto che il protocollo sopra richiamato, redatto per fronteggiare la prima fase dell’emergenza epidemiologica, non contiene, tuttavia, alcun termine di efficacia e può opportunamente continuare ad essere applicato anche nell’attuale fase emergenziale, seguita alla c.d. “seconda ondata” dell’epidemia da Covid-19;

Sentito informalmente l’Ordine degli avvocati;

Dispongono

che le udienze di convalida del fermo o dell’arresto innanzi al GIP, quelle per i giudizi direttissimi e per l’applicazione delle misure di prevenzione (ove sia necessaria la traduzione del proposto/sottoposto) vengano, per quanto possibile, celebrate da remoto con le modalità dettagliatamente esplicitate nel protocollo innanzi richiamato.



Si comunichi, per quanto di competenza, a tutti i sottoscrittori del detto documento e ai magistrati interessati.

Lecce, 11.11.2020

Il Presidente del Tribunale
Roberto Tanisi



Il Procuratore della Repubblica
Leonardo Leone de Castris

